

**PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare - sottomisura “ammodernamento delle macchine per l’agricoltura”:**

- DM n. 149582 del 31 marzo 2022
- DM n. 413219 dell’8 agosto 2023

**FAQ 19 febbraio 2024 8° BLOCCO**

<b>Id</b>	<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
92	L’acquisto di un sistema di guida automatico o di strumentazione tecnico-informatica di adeguamento per la connessione con altre macchine da installare su una trattoria già in possesso dell’azienda, anche se non accompagnato da ulteriori spese per macchine della categoria A, può considerarsi quale costo ammissibile nell’ambito della categoria A1?	Sì, purché tale dispositivo sia funzionale al miglioramento delle prestazioni della macchina operatrice a cui è destinato.
93	L’acquisto di un sistema di guida automatico o di strumentazione tecnico-informatica di adeguamento per la connessione con altre macchine, da installare sulla trattoria aziendale, può considerarsi quale costo accessorio e funzionale all’acquisto di una macchina operatrice che possiede i requisiti obbligatori previsti per la categoria A1 oppure per la categoria A2 per ottimizzare l'utilizzo e le prestazioni di queste ultime?	L’investimento volto all’acquisto di una macchina operatrice ivi compresi il sistema di guida automatico o di strumentazione tecnico-informatica di adeguamento per la connessione con altre macchine è ammissibile (se ovviamente soddisfa almeno uno dei requisiti elencati al punto a.1 o al punto a.2 della sezione I dell’allegato al DM 8 agosto 2023).
94	Le Aziende Agricole che possiedono il doppio codice Ateco, cioè sia il Codice ATECO per attività agricola, sia il Codice Ateco per attività agromeccanica e pertanto possono svolgere entrambe le attività con la medesima Partita IVA, a quale categoria di beneficiario afferiscono? Questo appare dirimente in ordine alla tipologia di aiuto da applicare (De Minimis o esenzione). Considerato che per queste aziende non è necessario iscriversi ad entrambe le gestioni previdenziali, ma possono iscriversi alla gestione previdenziale corrispondente all'attività prevalente, questo parametro potrebbe essere utilizzato per identificare la tipologia di beneficiario?	Fatte salve le previsioni contenute nei bandi, il Soggetto attuatore potrà utilizzare gli strumenti che ritiene utili per verificare la correttezza della qualifica dichiarata dall’impresa.
95	Possono aderire al bando le cooperative sociali che svolgono attività agricola, ma che non possiedono un codice ATECO primario legato all’agricoltura?	Si ribadisce che i beneficiari sono quelli indicati nel DM n. 413219 dell’8 agosto 2023, art. 5, comma 1. In termini generali possono beneficiare dell’aiuto agricolo le imprese - in qualsiasi forma costituite, attive nel settore della produzione agricola primaria che siano in grado di dimostrare

		l'esercizio effettivo e con carattere di prevalenza/assoluta rilevanza di un'attività agricola imprenditoriale nel settore della produzione primaria.
96	Le Reti di impresa dotate di soggettività giuridica ("Rete di impresa soggetto"), in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 5 del DM 0413219/2023 e quindi riconducibili al soggetto "impresa agricola", possono essere ammesse tra i beneficiari?	Sì, se il soggetto è riconducibile alle definizioni di soggetti beneficiari di cui al DM. In quanto forma aggregata, cfr. Id n. 95.
97	ammissibilità di macchine per imballaggio/confezionamento di prodotti agricoli (nello specifico di uova), posto che si tratta di prodotti agricoli non trasformati.	Si richiamano le disposizioni del DM n. 413219 dell'8 agosto 2023 e della FAQ n. 53 ( <i>L'attività di trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli è esclusa dal campo di applicazione del DM 413219 dell'8 agosto 2023. Si precisa che i beneficiari sono quelli indicati all'articolo 5 dello stesso DM 413219/23: micro, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni e le imprese agro-meccaniche</i> ). Sulla base di quanto sopra ciascuna Regione/Provincia autonoma valuterà i casi specifici circa l'ammissibilità della spesa
98	relativamente al regime di aiuti "de minimis", il regolamento di riferimento è il Reg. (UE) 1407/2013 o il nuovo regolamento 2023/2831, in vigore dal 1° gennaio 2024?	Se le Regioni selezionano i soggetti beneficiari entro giugno 2024, così come da cronoprogramma, vale il vecchio regime scaduto a dicembre 2023.